



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

Circolare n. 2

Roma, 22 gennaio 2021

Ai Giocatori e Giocatrici di Interesse Nazionale e Federale

**LORO SEDI**

**e, p. c** Al Consiglio Federale  
Ai Circoli  
Alle Associazioni e Società aggregate  
Ai Comitati e Delegazioni regionali  
Alle Delegazioni provinciali di Trento e Bolzano  
Ai Componenti del Settore Attività Dilettantistica  
Maschile e Femminile

**LORO SEDI**

**Oggetto: Norme di comportamento per i Giocatori e le Giocatrici di Interesse Nazionale e Federale 2021**

I Giocatori e le Giocatrici di Interesse Nazionale, Federale e tutti gli atleti qualora convocati a rappresentare la Squadra Nazionale, la Federazione, il CONI e l'Italia sono tenuti a rispettare in ogni luogo e in qualsiasi momento le disposizioni di seguito stabilite:

1. L'Atleta prende atto di essere tra i Giocatori/trici di Interesse Nazionale o Federale per la disciplina del golf e, quale tesserato della Federazione, si attiene a tutte le disposizioni che la regolano (Statuto federale, Regolamenti ecc.), a tutte le normative CONI e della Federazione internazionale con particolare riferimento alla normativa antidoping e sulle scommesse sportive (che qui richiamati si intendono conosciuti e accettati dall'Atleta).
2. L'Atleta è chiamato al rispetto delle regole di condotta dettate dal Codice Etico del CONI e della Federazione (che qui richiamati si intendono conosciuti e accettati dall'Atleta). È pertanto tenuto ad avere un comportamento ispirato ai valori sportivi, al fair play, al rispetto delle regole dello Sport e della società civile, osservando un contegno decoroso, dignitoso e rispettoso, tale da non arrecare in alcun modo discredito alla Federazione e al proprio Paese. Deve inoltre assicurare il rispetto di tutte le leggi, usi e costumi del Paese ospite.
3. L'Atleta ha il dovere di informarsi sulla normativa antidoping ed è consapevole delle conseguenze derivanti da responsabilità per fatti di doping o legati al doping che si riflettono sulla Federazione e sul Paese di appartenenza, nonché sull'immagine dello stesso nel panorama internazionale. Si impegna pertanto a praticare lo sport senza fare utilizzo di sostanze e/o metodi proibiti e dichiara



che non ne ha mai fatto e non ne farà uso sia durante la preparazione, sia durante lo svolgimento delle competizioni nazionali e internazionali. L'Atleta è infine a conoscenza che è suo preciso impegno rispettare le scadenze degli adempimenti antidoping e che la Federazione ha facoltà sanzionatorie nel caso di inadempimenti ed omissioni riconducibili all'atleta stesso.

4. L'Atleta nel limite delle proprie possibilità deve attenersi e rispettare il programma di allenamento e di competizione, rispettando le direttive impartite dal Direttore Tecnico e dalle persone da questo incaricate. Inoltre ha l'obbligo di partecipare ai corsi, ai raduni, alle prove campo, ai Campionati/Gare Nazionali e alle trasferte all'estero, secondo le modalità stabilite dalla Federazione.
5. All'Atleta è fatto divieto di fumare e bere alcolici durante i giorni di allenamento, di gara, durante corsi e raduni.
6. L'Atleta ha il dovere di informarsi, prendere visione e rispettare rigorosamente il *Protocollo federale*, le *Linee Guida federali* e il *Protocollo di sicurezza anticontagio emergenza epidemiologica COVID-19*, al fine di contrastare e ridurre i rischi di contagio da COVID19 nella pratica dello sport del Golf, attenendosi alle misure generali di prevenzione e cautela imposte dalle Autorità Competenti, osservando l'obbligo di distanziamento interpersonale e utilizzando i DPI secondo le modalità prescritte dal Protocollo Federale e dalle Autorità competenti;
7. L'Atleta, qualora premiato, è obbligato a presenziare alla cerimonia di premiazione, nel corso della quale dovrà indossare la divisa da cerimonia o un abbigliamento adeguato.
8. L'Atleta si impegna a vestire unicamente ed esclusivamente la divisa da gioco e utilizzare la dotazione tecnica fornita dalla Federazione, qualora prevista, in occasione dei Campionati Nazionali e Internazionali inclusi nel Calendario dell'Attività dilettantistica, delle gare all'estero, nei giorni di allenamento e ove richiesto dalla Federazione o dallo Staff tecnico (nel rispetto del regolamento d'uso 2020 fino a nuove disposizioni relative alla dotazione 2021). Qualora il materiale fornito non fosse sufficiente potrà utilizzare altro materiale sprovvisto di altro marchio o logo. La sopraccitata divisa dovrà essere in uso esclusivo dei giocatori/trici che la riceveranno in dotazione e non potrà più essere indossata in caso di perdita della qualifica di giocatore/trice d'Interesse Nazionale o Federale. Si rammenta che ogni Atleta è responsabile della dotazione ricevuta dalla Federazione; in caso di smarrimento, l'atleta ne risponderà ad onere personale.
9. L'Atleta si impegna a non alterare e/o coprire il logo e/o il marchio del produttore e della Federazione presente sui capi di abbigliamento/accessori forniti; l'atleta si impegna altresì a non aggiungere altri marchi e/o loghi, né a renderne visibile qualsiasi altro in qualsiasi altro modo.
10. È fatto obbligo all'Atleta entro tre giorni dal rientro dalle competizioni di aggiornare le statistiche secondo le indicazioni fornite dall'Ufficio Tecnico e inviare al proprio Circolo di appartenenza i dati del campo e i risultati delle gare disputate all'estero. Il mancato aggiornamento dell'handicap può comportare il non rimborso delle spese sostenute o di quelle delle gare successive.
11. L'Atleta è tenuto a informare tempestivamente il Responsabile del Team Medico della Federazione e il Direttore Tecnico di ogni infortunio occorso, malattia intervenuta, terapia intrapresa o farmaco assunto e dal suo consenso preventivo ad essere curato dallo Staff Medico della Federazione durante lo svolgimento delle attività federali. È fatto obbligo altresì di sottoporsi alle visite mediche richieste dalla Federazione.



12. È fatto obbligo all'Atleta di concordare l'eventuale passaggio al professionismo con il Direttore Tecnico, il quale, valutate le modalità del suddetto passaggio, rilascerà uno specifico parere.
13. L'Atleta è tenuto a rispettare le scadenze delle iscrizioni alle gare e l'adesione alle giornate di allenamento.
14. L'Atleta è personalmente e direttamente responsabile dei suoi comportamenti nei confronti di terzi, ivi compresi giornalisti, sponsor, atleti; è altresì responsabile degli eventuali danni patrimoniali e non, che dovessero derivare alla Federazione, al CONI e agli sponsor della Squadra Nazionale a fronte dei suoi comportamenti, anche con particolare riferimento alle norme antidoping.
15. L'Atleta si impegna a non utilizzare o associare direttamente o indirettamente la propria immagine in qualità di componente della Squadra Nazionale a marchi, situazioni e/o fatti pubblicitari senza chiederne preventiva autorizzazione alla Federazione. Nei rapporti con la stampa nazionale ed internazionale, così come per i propri posting, blog o tweet su qualunque piattaforma social media o sito web, l'Atleta si impegna a tenere un comportamento decoroso, ispirato ai principi contenuti nel Codice Etico della International Golf Federation e nel Codice di Comportamento Sportivo del CONI e della Federazione (che qui richiamati si intendono conosciuti e accettati dall'Atleta).
16. L'Atleta potrà rilasciare interviste aventi ad oggetto la Squadra Nazionale informando preventivamente la Federazione. Rimane fermo il diritto dell'Atleta a rilasciare autonomamente interviste del cui contenuto si assume personalmente e in toto la responsabilità.
17. Per i propri posting, blog o tweet su qualunque piattaforma social media o sito web l'Atleta non può usare segni distintivi istituzionali olimpici o federali, come ad esempio i cinque cerchi olimpici, gli emblemi della Federazione a meno che non abbia ottenuto consenso scritto preventivo dalla Federazione. Per i propri posting, blog o tweet su qualunque piattaforma social media o sito web l'Atleta potrà utilizzare foto con la divisa federale e su siti di gara solo per uso strettamente personale, fatto salvo utilizzi diversi concordati direttamente con la Federazione. Non è permesso fare foto ad uso commerciale, vendita o distribuzione delle stesse. Fatto salvo quanto contenuto nei punti precedenti, si suggerisce all'Atleta, per i rapporti con i media e social media, l'opportunità di informare preventivamente l'ufficio stampa federale (mail: [stampa@federgolf.it](mailto:stampa@federgolf.it)).
18. L'Atleta è a conoscenza che la FIG, nell'ambito della promozione sportiva, ha sviluppato un'attività di comunicazione, promozione e marketing legata al marchio FIG, pertanto durante la vigenza delle presenti norme di comportamento, autorizza la FIG ed i suoi Sponsor alla pubblicazione delle proprie slide, immagini, riprese e/o fotografie, sul sito della Federazione o per ogni altro utilizzo che la Federazione voglia farne, a fini istituzionali volti alla promozione del movimento golfistico comunque connessi direttamente o indirettamente agli scopi statutari, a discrezione della Federazione stessa. L'Atleta si impegna a seguire le direttive della FIG relative alla pubblicità ed alle relazioni esterne in occasione delle apparizioni effettuate a beneficio istituzionale e degli Sponsor. La presente autorizzazione non consente l'uso dell'immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. Il/la giocatore/trici a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.



19. L'Atleta è consapevole che per qualsiasi controversia dovesse insorgere con la Federazione potrà ricorrere esclusivamente utilizzando le procedure previste di Giustizia sportiva.
20. L'Atleta deve mantenere sempre un comportamento educatamente e sportivamente ineccepibile in campo e nei locali del Circolo ospitante, sia in Italia che all'estero. Il Comitato di Gara avrà la facoltà a suo insindacabile giudizio di inibire l'accesso alla gara o la continuazione della stessa all'Atleta che nel corso della competizione, compreso il giorno di pratica, non terrà un comportamento corretto, (solo ad esempio non esaustivo: imprecando, lanciando oggetti, danneggiando il campo o la club house, o non dando esempio in qualsiasi modo di buon comportamento ed educazione). Tale provvedimento contempla il deferimento immediato agli Organi di Giustizia federale.

Si fa presente infine che la mancata osservanza delle suddette disposizioni, rilevate dallo Staff tecnico, dai Comitati di Gara, dagli Arbitri e con comunicazione scritta dai Circoli, comporterà, a seconda della gravità dell'infrazione le seguenti sanzioni:

- ✓ riduzione della dotazione tecnica;
- ✓ mancato rimborso delle spese per la partecipazione alle gare;
- ✓ non selezione per le gare all'estero;
- ✓ sospensione della qualifica per un periodo da uno a tre mesi e/o l'esclusione dalle Squadre Nazionali;

o nei casi più gravi, il deferimento agli Organi di Giustizia federale.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Roberto Quadri

Firma per accettazione  
(se minorenni firma del genitore, o di chi ne fa le veci)

---